



TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione civile e fallimentare

Il Giudice,
visti atti e documenti del procedimento,
preso atto dell'opposizione proposta,
sentite le parti,

osserva quanto segue

Il piano proposto, così come modificato a seguito delle criticità evidenziate con decreto in data 21.12.2018, prevede il pagamento integrale delle spese in prededuzione e del credito privilegiato, nonché il pagamento nella misura del 24,31% del ceto chirografario, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula del rogito notarile di alienazione dell'immobile indicato in atti, asse portante della proposta in esame, prevista entro dodici mesi dalla comunicazione dell'omologa dell'accordo; si è costituito terzo garante *ex art. 8, comma 2, L. cit.* il sig. ██████████

Il sig. ██████████, creditore del sig. ██████████ per un importo di euro 48.000,00 per sorte capitale, oltre interessi e spese maturate nelle procedure esecutive descritte in atti, si è opposto all'omologazione del piano, deducendo:

1. l'inaffidabilità della proposta per aver il debitore posto in essere iniziative e atti in frode ai creditori mediante occultamento di parte del suo patrimonio (cfr., in particolare, doc. 19 allegato alla proposta e doc. 4 di cui alla comparsa del creditore opponente);
2. l'inaffidabilità della proposta, sotto il profilo dei presupposti soggettivi, per essere il sig. ██████████ socio illimitatamente responsabile di società passibile di fallimento;
3. l'inaffidabilità della proposta per insussistenza della dedotta condizione di sovraindebitamento, avendo il debitore occultato parte del proprio patrimonio; evidenzia altresì la lacunosità della proposta in esame per aver il debitore ommesso di includere della massa attiva devoluta al soddisfacimento dei propri creditori gli utili sociali o il corrispettivo della liquidazione della propria quota;
4. l'immeritevolezza della proposta per aver il debitore ommesso di provare le cause del sovraindebitamento, risultando, contrariamente a quanto dedotto da controparte, il dissesto



imputabile, quantomeno a titolo di colpa grave, alla condotta dello stesso debitore che ha contratto obbligazioni incompatibili con la capacità reddituale allegata;

5. contesta, infine, la quantificazione del proprio credito ed il mancato riconoscimento del privilegio *ex artt. 2755 e 2770 c.c.*, nonché il riconoscimento del privilegio *ex art. 2776 c.c.* a favore dei creditori avv. [REDACTED] e Agenzia delle Entrate.

Il debitore ha replicato, contestando in fatto e in diritto l'avversa prospettazione, eccezion fatta per parte dei crediti dedotti da controparte relativi a spese legali e interessi, secondo le specificazioni di cui alla memoria del 05.06.2019, insistendo per l'omologazione.

Tanto chiarito, in applicazione del principio della ragione più liquida, non sussistono i presupposti per l'omologazione della proposta in esame atteso che, prevedendosi la degradazione a chirografo dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate – eccezion fatta per le somme dovute a titolo di contributi, per i quali si prevede il pagamento integrale – (come dalla medesima contestato nella comunicazione di manifestazione del dissenso) e Soget s.p.a., si determina una violazione della *par condicio creditorum*; essendo la presente procedura di natura concorsuale, cui si correlano limitazioni al diritto di azione dei singoli creditori, che possono subire una riduzione dei crediti per effetto di maggioranze non condivise, compete all'Autorità giudiziaria il vaglio relativo alla c.d. fattibilità giuridica della proposta, assicurando il rispetto di norme inderogabili di legge (cfr., sul punto, Cass. 3 luglio 2019, n. 17834, nonché Cass. sez. un. 23 gennaio 2013, n. 1521).

In particolare, trattasi di crediti – *i.e.* Irpef e addizionali, tassa smaltimento rifiuti e tributi di vario genere di Stato ed enti locali – riconducibili al disposto dell'art. 2752, commi 1 e 3, c.c., con conseguente riconoscimento del privilegio immobiliare sussidiario di cui all'art. 2776, ultimo comma, c.c. (con particolare riguardo al privilegio che assiste il credito relativo alla tassa rifiuti, cfr. Cass. 14 giugno 2016, n. 12275).

Giova, sul punto, precisare che la prova relativa all'infruttuosa preventiva escussione dei beni mobili del debitore (in conformità alla natura meramente sussidiaria del menzionato privilegio) risulta, nel caso di specie, superflua atteso che, secondo le allegazioni dello stesso debitore proponente, non vi sono beni utilmente aggredibili di là dell'immobile il cui prezzo di alienazione viene offerto in pagamento al ceto creditorio.

Alla luce delle considerazioni svolte, la degradazione al chirografo dei crediti muniti di privilegio immobiliare sussidiario, con conseguente inserimento nella classe n. 3 e previsione di soddisfo nella misura del 24,31%, costituisce una violazione dell'art. 2741 c.c., con conseguente impossibilità di procedere all'omologa dell'accordo.

Il rigetto della proposta di accordo determina, secondo il principio di causalità, la condanna del debitore proponente a corrispondere al creditore opponente le spese di lite, liquidate come da



dispositivo in applicazione del D.M. n. 55/2014, scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00 - valori medi in considerazione della complessità delle questioni trattate e dell'attività processuale concretamente svolta.

p.q.m.

Visti gli artt. 7 e ss. l. n. 3/2012,

- rigetta la proposta di accordo depositata nell'interesse del sig. [REDACTED]
- revoca il decreto del 5 marzo 2019 e con esso il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, di disporre sequestri conservativi o acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del ricorrente da parte dei creditori aventi causa o titolo anteriore alla proposta;
- dispone la cancellazione della trascrizione del predetto decreto;
- ordina la pubblicazione del dispositivo del presente provvedimento sul sito del Tribunale a cura del professionista incaricato delle funzioni di O.C.C.;
- condanna il sig. [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite a favore del sig. [REDACTED] liquidate in complessivi euro 3.170,00 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario, IVA e CPA se dovute per legge.

Si comunichi al ricorrente, al creditore opponente e al professionista designato con funzioni di O.C.C.

Ivrea, 21.10.2019

Il Giudice

(dott.ssa Paola Cavarero)

